Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 27 marzo 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie		All'Estero		Nel Regno e Colonie		All'Estero	
Abb. annuo	L. 100	Abb. annuo	L. 200	Abb. annuo	L. 60	Abb. annuo	L. 120
» semestrale	» 50	» semestrale	» 100	» semestrale	» 30	» semestrale	» 60
» trimestrale	» 25	» trimestrale	» 50	» trimestrale	» 15	» trimestrale	» 30
Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4	Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — ; Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — ; Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

1943

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 10 dicembre 1942-XXI, n. 1853.

Approvazione delle nuove tabelle dei posti che le Amministrazioni dello Stato sono autorizzate a conferire, senza concorso, agli invalidi di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 16 del R. decreto-legge 18 agosto 1942-XX, n. 1175;

Visto l'art. 70 del regolamento approvato con Regio decreto 29 febbraio 1920, n. 651;

Ritenuta l'opportunità di aggiornare, in base agli ordinamenti attuali dei personali delle varie Amministrazioni dello Stato, le tabelle annesse al citato Regio decreto, dei posti che il Governo del Re e Imperatore è autorizzato a conferire, senza concorso, agli invalidi di guerra, e di aggiungere alle tabelle stesse nuove categorie;

Visto il R. decreto 19 aprile 1923-I, n. 850;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sentita l'Opera nazionale invalidi di guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno, d'intesa coi Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le tabelle delle categorie di impiego che il Governo del Re e Imperatore è autorizzato a conferire senza concorso agli invalidi di guerra, allegate al regolamento approvato con R. decreto 29 febbraio 1920, n. 651, sono sostituite con le seguenti tabelle:

Numero d'ordine	CATEGORIA D'IMPIEGO	*OSSERVAZIONI*
	Ministero degli affari esteri:	
1	Alunni d'ordine (gruppo *C*) nella Amministrazione centrale.	
2	Inservienti nell'Amministrazione centrale.	
	Ministero dell'interno:	
1	Alunni d'ordine dell'Amministrazione civile.	
2	Alunni d'ordine della P. S.	
3	Aiutanti aggiunti dell'Amministrazione degli Archivi di Stato (grado 13°, gruppo *C*).	
4	Vice assistenti del ruolo dei servizi antincendi (grado 12°, gruppo *C*).	
5	Inservienti nell'Amministrazione civile dell'interno.	
6	Guardie di sanità.	6-7. Previo accertamento d'idoneità ai sensi dell'articolo 14 del Regio decreto 17 ottobre 1941-XVIII, n. 1265.
7	Agenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.	
8	Inservienti nell'Amministrazione degli archivi di Stato.	
9	Uscieri di questura.	

Numero d'ordine	CATEGORIA D'IMPIEGO	OSSERVAZIONI
	Ministero dell'Africa Italiana:	
1	Alunni d'ordine.	
2	Ufficiali postali del Corpo postelegrafico dell'Africa italiana.	
3	Inservienti nell'Amministrazione centrale.	
	Ministero di grazia e giustizia:	
1	Assistenti aggiunti presso gli Archivi notarili (grado 13°, gruppo *C*).	
2	Uscieri giudiziari.	
3	Inservienti presso l'Amministrazione centrale.	
4	Applicati nel personale delle carceri e dei riformatori.	
5	Uscieri ed infermieri presso l'Amministrazione carceraria.	
	Ministero delle finanze:	
1	Alunni nel ruolo della carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza.	**Sono fatti salvi i diritti che le vigenti disposizioni conferiscono ai sottufficiali delle Forze armate, per le nomine al gruppo *C*.**
2	Inservienti nel ruolo del personale subalterno del Ministero e delle Intendenze di finanza.	
3	Alunni nel ruolo d'ordine della Ragioneria generale dello Stato.	
4	Alunni di ragioneria delle Intendenze di finanza.	
5	Alunni d'ordine nel ruolo dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.	
6	Inservienti nel ruolo dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.	
7	Alunni nel ruolo del personale sussidiario degli Uffici del registro.	
8	Alunni nel ruolo del personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari.	
9	Bollatori ed indicatori del Registro.	
10	Inservienti negli Uffici del registro.	
11	Inservienti delle Conservatorie dei registri immobiliari.	
12	Ufficiali aggiunti nell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte di fabbricazione, specializzazione « Dogane ».	
13	Ufficiali aggiunti nell'Amministrazione predetta, specializzazione « Computisti I. F. ».	
14	Commessi di dogana.	
15	Inservienti Imposte di fabbricazione.	
16	Alunni degli Uffici provinciali del Tesoro.	
17	Inservienti Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.	
18	Applicati tecnici nella Coltivazione dei tabacchi.	
19	Applicati tecnici nelle Manifatture tabacchi e nei depositi tabacchi greggi e lavorati.	

Numero d'ordine	CATEGORIA D'IMPIEGO	OSSERVAZIONI
20	Applicati tecnici nelle saline nel Laboratorio del chinino di Stato e nei Depositi sali.	
21	Commessi (ruolo del personale ausiliario - III categoria) di Monopoli di Stato.	
	Ministero della guerra:	
1	Personale subalterno dell'Amministrazione centrale della guerra.	
	Ministero della marina:	
1	Alunni d'ordine.	La facoltà di assumere senza concorso gli invalidi di guerra non deve menomare i diritti che le leggi conferiscono ai sottufficiali della Regia marina nella copertura di posti grado 12° del personale d'ordine.
2	Inservienti presso l'Amministrazione centrale.	
3	Fanalisti.	
4	Operai inservienti, magazzinieri e telefonisti presso i Regi arsenali ed operai in genere.	
	Ministero dell'aeronautica:	
1	Alunni d'ordine presso l'Amministrazione centrale.	La facoltà di assumere senza concorso invalidi di guerra non deve menomare i diritti che le leggi conferiscono ai sottufficiali nella copertura di posti di grado 12° del personale d'ordine.
2	Inservienti presso l'Amministrazione centrale.	
	Ministero dell'educazione nazionale:	
1	Alunni d'ordine nel ruolo dell'Amministrazione centrale.	
2	Alunni d'ordine nel ruolo dei Regi provveditori agli studi.	
3	Alunni d'ordine nel ruolo delle Segreterie universitarie.	
4	Alunni d'ordine nel ruolo dei Monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.	
5	Alunni d'ordine nel ruolo degli Istituti di belle arti e di musica.	
6	Inservienti nel ruolo dell'Amministrazione centrale.	
7	Inservienti nel ruolo dei Regi provveditorati agli studi.	
8	Custodi nel ruolo delle Biblioteche pubbliche governative.	
9	Custodi nel ruolo dei Monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.	
10	Custodi nel ruolo dei Regi istituti di belle arti e di musica.	
11	Bidelli nel ruolo delle Regie scuole medie.	

Numero d'ordine	CATEGORIA D'IMPIEGO	*OSSERVAZIONI*
	Ministero dei lavori pubblici:	
1	Alunni d'ordine nel ruolo dell'Amministrazione centrale.	
2	Alunni d'ordine del Corpo Reale del genio civile.	
3	Ufficiali idraulici.	
4	Disegnatori del Corpo Reale del genio civile.	
5	Assistenti del Corpo Reale del genio civile.	
6	Marconisti del Genio civile.	Previa prova d'idoneità.
7	Inservienti dell'Amministrazione centrale.	
8	Inservienti del Corpo Reale del genio civile.	
9	Guardiani idraulici.	Salariati di ruolo.
	Ministero dell'agricoltura e delle foreste:	
1	Alunni d'ordine nell'Amministrazione centrale e periferica.	
2	Inservienti nell'Amministrazione centrale e periferica.	
3	Preparatori e custodi dei Regi istituti di sperimentazione agraria.	
4	Custodi addetti ai servizi di metereologia e ecologia agraria.	
	Ministero delle comunicazioni:	
	A) Ferrovie dello Stato:	
1	Alunni d'ordine degli uffici e gestioni.	1/10 dei posti di pianta.
2	Disegnatori e aiutanti disegnatori.	Idem.
3	Guardasala.	Idem.
4	Manovali (per funzioni d'inservienti, custodi, fattorini, guardacancelli, chiamatori, ecc.).	1/20 dei posti di pianta.
5	Cantonieri (per servizi accessori).	Idem.
6	Operai ed aiutanti operai.	Idem.
	B) Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione:	
1	Personale d'ordine e d'assistenza.	
2	Personale subalterno.	
	C) Poste e telegrafi:	
1	Ufficiali.	Previa idoneità conseguita al termine di un corso di addestramento professionale della durata di sei mesi. Gli aspiranti che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, possono essere ammessi al corso di addestramento qualora conseguano l'idoneità in un esame di cultura generale secondo apposito programma.
2	Meccanici, elettricisti, radiotelegrafisti e radioelettricisti.	Previa prova d'idoneità per coloro che non provengono dai corsi professionali postelegrafici presso le scuole di rieducazione per minorati di guerra.
3	Titolari di ricevitorie con retribuzione fino a L. 5000.	In sostituzione del titolo di studio di licenza di scuola media inferiore è sufficiente la licenza elementare per quegli invalidi che abbiano prestato effettivo e lodevole servizio nell'Amministrazione postelegrafica almeno per un

Numero d'ordine	CATEGORIA D'IMPIEGO	*OSSERVAZIONI*
		biennio come pure è sufficiente il certificato di idoneità del corso speciale postelegrafico conseguito presso le scuole di rieducazione istituite per gli invalidi stessi. I posti disponibili sono conferiti nella loro totalità.
4	Commessi ed assimilati.	
5	Collettori e portalettere rurali con retribuzione fino a L. 4000.	Purchè gli invalidi di guerra comprovino, mediante certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, che essi hanno compiuto il corso elementare inferiore ovvero posseggano istruzione equivalente. I posti disponibili sono conferiti nella loro totalità.
	D) Marina mercantile:	
1	Inservienti nell'Amministrazione centrale.	
	E) Azienda di Stato per i servizi telefonici:	
1	Impiegati d'ordine (grado 12°) e telefonisti del quadro speciale.	1 - 2 - 3. Salvo l'applicazione delle disposizioni in vigore a favore del personale interno, e per gli operai meccanici del quadro speciale subordinatamente a prova d'idoneità.
2	Operai meccanici del quadro speciale.	
3	Commessi del quadro speciale.	
	Ministero delle corporazioni:	
1	Alunni d'ordine nel ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale.	
2	Inservienti nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale.	
3	Applicati nel ruolo del personale d'ordine dell'Ispettorato corporativo.	
4	Uscieri nel ruolo del personale subalterno dell'Ispettorato corporativo.	
5	Uscieri nel ruolo del personale subalterno del Corpo Reale delle miniere.	
	Ministero della cultura popolare:	
1	Inservienti nel ruolo del personale subalterno.	
	Ministero per gli scambi e valute:	
1	Alunni d'ordine nel ruolo d'ordine dell'Amministrazione centrale.	
2	Inservienti nel ruolo del personale subalterno.	
	Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra:	
1	Personale d'ordine.	
2	Personale subalterno.	
	Consiglio di Stato:	
1	Alunni d'ordine.	
2	Inservienti.	

Numero d'ordine	CATEGORIA D'IMPIEGO	OSSERVAZIONI
	Corte dei conti:	
1	Alunni d'ordine.	
2	Inservienti.	
	Avvocatura dello Stato:	
1	Alunni d'ordine.	
2	Inservienti.	
	Commissariato generale per la pesca:	
1	Alunni d'ordine.	
2	Inservienti.	
	Istituto centrale di statistica:	
1	Ufficiali di statistica di 3ª classe (gruppo C).	
2	Inservienti.	

Le percentuali dei posti che le Amministrazioni hanno facoltà di conferire senza concorso agli invalidi di guerra sono quelle stabilite dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, tranne che per il personale dei servizi attivi delle Ferrovie dello Stato, nei cui riguardi, a norma dell'art. 9 della legge stessa, si applicano le percentuali stabilite nelle presenti tabelle.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1943-XXI
Atti del Governo, registro 455, foglio 82. — MANCINI

LEGGE 26 febbraio 1943-XXI, n. 114.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 23 giugno 1942-XX, n. 698, concernente nuove disposizioni in materia di maggiori utili relativi allo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 giugno 1942-XX, n. 698, concernente nuove disposizioni in materia di maggiori utili relativi allo stato di guerra, *con le seguenti modificazioni:*

All'articolo 1, comma primo, dopo le parole: prodotti da nazionali all'estero, *sono aggiunte le parole:* dal 1° gennaio 1939-XVII.

All'articolo 1, comma 2°, dopo le parole: La differenza tra il reddito complessivo, *sono inserite le seguenti:* dedotti i redditi prodotti nell'anno stesso che fossero esenti in forza di leggi speciali o soggetti ad un tributo sostitutivo.

Allo stesso articolo 1, l'ultimo comma è sostituito col seguente:

Le disposizioni del presente articolo si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX, anche agli utili derivanti dall'esercizio di affittanze agrarie i cui canoni risultino bloccati in misura sensibilmente inferiore agli equi canoni attuali, valutati in natura.

All'articolo 2, comma 4°, sono soppresse le parole: per le imprese industriali e commerciali.

Allo stesso articolo 2, comma 4°, ed all'articolo 5, comma 1°, le parole: del successivo articolo 6, *sono sostituite con le parole:* del successivo articolo 7.

All'articolo 3, comma 1° le parole: salva l'applicazione del quarto comma dell'articolo precedente, *sono sostituite con le parole:* ma in ogni caso in misura non inferiore all'8 per cento del capitale investito da valutarsi ai sensi dell'articolo 7.

Allo stesso articolo 3, il penultimo e l'ultimo comma sono sostituiti con i seguenti:

Le società e gli enti tassati in base a bilancio, quando dimostrino di aver effettuato contratti di appalto o di fornitura in misura superiore a quelli effettuati nel biennio 1937-1938, possono chiedere una maggiorazione del reddito ordinario pari al reddito ordinario della maggior misura di appalti o forniture determinato in conformità del comma precedente.

Gli uffici distrettuali, qualora dimostrino che gli appalti o le forniture effettuati negli anni 1941 e seguenti da singole società ed enti tassati in base a bilancio siano in misura inferiore a quelli effettuati nel biennio 1937-1938, possono apportare una minorazione al reddito ordinario delle società ed enti medesimi, pari al

reddito ordinario della minor misura degli appalti e delle forniture, determinato in conformità del quarto comma del presente articolo. Questa disposizione non si applica quando il reddito complessivo in ciascun anno non sia superiore al reddito ordinario, calcolato ai sensi del primo comma dell'articolo 2.

Agli effetti dei due commi precedenti si ha riguardo soltanto agli appalti e alle forniture per i quali si sarebbe proceduto a tassazione separata, se fossero stati assunti da contribuenti non tassati in base a bilancio.

All'articolo 4, *comma* 1°, *dopo le parole*: 1° aprile 1940-XVIII, *sono aggiunte le seguenti*: Ai fini della limitazione della consistenza non si tiene conto degli investimenti in titoli dello Stato effettuati in ottemperanza ai Regi decreti-legge 8 gennaio 1942-XX, n. 5 e 21 maggio 1942-XX, n. 520, e all'articolo 18 del presente decreto.

Allo stesso articolo 4, *sono soppressi il penultimo e l'ultimo comma.*

All'articolo 6, *dopo le parole*: il seguente articolo, *è aggiunto*: 6.

Allo stesso articolo 6, *è aggiunto, in fine, il seguente comma*:

Le disposizioni del presente articolo non riguardano le assegnazioni di beni immobili ai soci di società immobiliari, che siano state attuate in conformità dell'articolo 5 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 283 e dell'articolo 15 del testo unico approvato con il Regio decreto 9 marzo 1942-XX, n. 257.

Agli articoli 8 *e* 17, *ultimo comma, la parola*: abolito, *è sostituita con la parola*: abrogato.

All'articolo 10, *primo comma, la parola*: superi, *è sostituita con la parola*: raggiunga.

All'articolo 10, *dopo il comma* 4°, *è aggiunto il seguente*:

Quando il reddito complessivo superi le lire 50.000, ma non il doppio del reddito ordinario, l'imposta è applicata, sulle prime lire 50.000, con aliquote ridotte alla metà.

All'articolo 11, *comma* 2°, *dopo le parole*: per quanto riflette il termine, *sono aggiunte le parole*: per la rettifica.

Allo stesso articolo 11, *dopo il comma* 2°, *sono aggiunti i seguenti*:

La cognizione di tutte le controversie, alle quali darà luogo l'applicazione della presente legge, sia in ordine all'accertamento del reddito complessivo che, quando necessario, del reddito ordinario, al fine di stabilire i maggiori utili relativi allo stato di guerra e la imposta straordinaria gravante sugli stessi, e di ogni altra nascente dalla presente legge, resterà deferita in primo grado alla Commissione provinciale, in appello alla Commissione centrale per le imposte, come costituite e con i poteri consentiti dalle leggi che le disciplinano, estesa alla Commissione provinciale la facoltà di cui all'articolo 43 della legge 24 agosto 1877, n. 4021.

Le controversie in corso saranno, dall'andata in vigore della presente legge, deferite, nello stato in cui si trovano, alle Commissioni provinciali, eccetto quelle nelle quali sia già intervenuta la decisione definitiva di merito della Commissione distrettuale, che seguiranno l'ulteriore corso ordinario, occorrendo, fino alla decisione della Commissione centrale.

Ai fini di questa disposizione il Ministro per le finanze costituirà presso detta Commissione centrale una o più sezioni speciali.

Allo stesso articolo 11, *comma* 3°, *la parola*: Tuttavia, *è sostituita dalle seguenti*: Nonostante quanto è disposto nel 2° comma del presente articolo.

All'articolo 14, *comma* 2°, *dopo le parole*: da essi notificato, *sono aggiunte le altre*: dopo che siano trascorsi almeno novanta giorni da tale notifica.

Allo stesso articolo 14, *comma* 2°, *le parole*: del successivo articolo 15, *sono sostituite con le parole*: del successivo articolo 19.

Allo stesso articolo 14, *comma* 8°, *dopo le parole*: finchè sono attivati gli atti di esecuzione fiscale, *è aggiunto il seguente periodo*: Il sequestro rimane privo di effetto, se non sia seguito entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di rettifica.

Allo stesso articolo 14, *ultimo comma, dopo le parole*: sono solidalmente responsabili dell'intera imposta gravante i redditi dei precedenti esercenti l'azienda ceduta, *sono aggiunte le parole*: per l'anno in corso e per i due anni anteriori.

All'articolo 15, *dopo le parole*: è aggiunto il seguente, *sono aggiunte le parole*: articolo 19.

Allo stesso articolo 15 *dopo il* 1° *comma, sono aggiunti i seguenti*:

La ritenuta di cui al comma precedente non si applica quando l'importo dell'appalto o della fornitura sia inferiore alle lire cinquantamila, nè ai pagamenti di qualsiasi importo relativi ad utenze di acqua, energia elettrica, gas e telefoniche, anche se il pagamento abbia avuto luogo prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Sono esenti dalla ritenuta i pagamenti relativi ad appalti o forniture la cui esecuzione si sia esaurita prima del 1° gennaio 1939-XVII.

Allo stesso articolo 15, *dopo il* 2° *comma, è aggiunto il seguente*:

Le somme trattenute e non utilizzate per il pagamento delle imposte, saranno restituite dopo scaduto il termine per l'accertamento, da parte dell'Ufficio, dei maggiori redditi relativi all'anno in cui la ritenuta è stata operata, semprechè a carico degli interessati non sia in corso la procedura per accertamento della imposta straordinaria.

All'articolo 16, *dopo le parole*: L'articolo 21 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813, *sono aggiunte le parole*: diventa articolo 22 ed,

All'articolo 17, *dopo le parole*: L'articolo 22 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813, *sono aggiunte le parole*: diventa articolo 23 ed,

All'articolo 18, *gli articoli aggiunti alla legge* 1° *luglio* 1940-XVIII, *n.* 813, *invece della numerazione da* 23 *a* 32, *prendono rispettivamente la numerazione da* 24 *a* 33. *Nel primo e nel terzo comma dell'articolo* 24, *ora articolo* 25, *e nel primo comma dell'articolo* 25, *ora articolo* 26, *le parole*: articolo 23, *sono sostituite con le parole*: articolo 24. *Nell'ultimo comma dell'articolo* 26, *ora articolo* 27, *le parole*: articolo 28, *sono sostituite con le parole*: articolo 29. *Nel primo comma dell'articolo* 27, *ora articolo* 28, *le parole*: articolo 25, *sono sostituite con le parole*: articolo 26; *nel secondo comma dello stesso articolo le parole*: articolo 26, *sono sostituite con le parole*: articolo 27. *Nel primo*

comma dell'articolo 28, *ora articolo* 29, *le parole*: all'articolo 26; *sono sostituite con le parole*: all'articolo 27; *nell'ultimo comma dello stesso articolo le parole*: dell'articolo 27, *sono sostituite con le parole*: dell'articolo 28. *Nel secondo comma dell'articolo* 29, *ora articolo* 30, *le parole*: degli articoli 25, 26, 27 e 28, *sono sostituite con le parole*: degli articoli 26, 27, 28 e 29. *All'articolo* 32, *ora articolo* 33, *le parole*: dall'articolo 25, *sono sostituite con le parole*: dall'articolo 26.

Allo stesso articolo 18, *comma* 1° *dell'articolo* 23 *aggiunto*, ora 24, *le parole*: La differenza tra il reddito complessivo ed il reddito ordinario, dedotte l'imposta di ricchezza mobile e l'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, è, previa detrazione di una quota pari al 20 per cento del reddito ordinario, indisponibile; *sono sostituite con le parole*: La differenza tra il reddito complessivo al netto delle detrazioni di cui agli articoli 10 e 12 ed il reddito ordinario, fatta deduzione della imposta di ricchezza mobile, dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra e dei tributi locali afferenti il reddito, nonchè di una quota pari al 20 per cento del reddito ordinario, è indisponibile...

Dopo il 1° *comma dello stesso articolo* 23, *ora* 24, *è inserito il seguente*:

L'obbligo dell'investimento nello speciale titolo di Stato non ricorre per le somme che risultino già impiegate nella ricostruzione di cespiti distrutti o danneggiati per fatto di guerra. Il Ministro per le finanze può autorizzare che le somme destinate ad essere impiegate nella ricostruzione dei detti cespiti siano versate in un conto vincolato presso la Regia tesoreria, fruttifero dell'interesse annuo del 3 per cento da pagarsi a semestri maturati al netto dell'imposta di ricchezza mobile. Con lo stesso provvedimento il Ministro per le finanze stabilirà le condizioni, le modalità ed i termini per lo svincolo del deposito.

Nel 2° *comma dello stesso articolo* 23, *ora* 24, *sono soppresse le parole*: nonchè per la ricostruzione di cespiti aziendali che siano stati distrutti o danneggiati per fatto di guerra

Dopo il 4° *comma dello stesso articolo* 23, *ora* 24, *sono aggiunti i seguenti*:

Per i maggiori utili relativi agli anni 1939, 1940 e 1941, l'obbligo dell'investimento non ricorre quando risulti che sono stati investiti prima del 30 giugno 1942-XX, in cespiti patrimoniali di carattere permanente, inerenti all'attività industriale o commerciale che ha dato luogo all'accertamento.

Tuttavia, nei riguardi dei contribuenti che alla data di applicazione del Regio decreto-legge 23 giugno 1942-XX, n. 698, abbiano già concordato con gli uffici distrettuali delle imposte il reddito complessivo per gli anni 1939 e 1940, ovvero sia già intervenuta la decisione della Commissione di prima istanza, la quota indisponibile, di cui al 1° comma del presente articolo, è ridotta del 25 per cento.

Allo stesso articolo 18, *l'articolo* 29 *aggiunto*, *ora* 30, *è sostituito col seguente*:

Qualora l'accertamento non sia divenuto definitivo, le somme versate in Tesoreria sono imputate in un conto vincolato, fruttifero dell'interesse annuo del 3 per cento, da pagarsi a semestri maturati al netto dell'imposta di ricchezza mobile. Secondo le risultanze dell'accertamento definitivo, si fa luogo all'investimento nello speciale titolo dello Stato, oppure alla restituzione delle somme all'avente diritto.

Allo stesso articolo 18, *l'articolo* 30 *aggiunto*, *ora* 31, *è sostituito col seguente*:

Per i maggiori utili relativi agli anni 1939, 1940, 1941, già definitivamente accertati, o per il cui accertamento sia intervenuta all'atto della pubblicazione del presente decreto una decisione di primo grado, la notifica della intimazione di cui all'articolo 26 è eseguita nel termine di novanta giorni dalla detta pubblicazione.

Dopo l'articolo 18, *è aggiunto il seguente articolo* 19:

« L'articolo 6 della legge 1° luglio 1940 XVIII, n. 813, diventa articolo 7; l'articolo 7 diventa articolo 8; l'articolo 8 diventa articolo 9; l'articolo 19 diventa articolo 20; l'articolo 20 diventa articolo 21; l'articolo 23 diventa articolo 24 ».

Gli articoli 19, 20, 21 *diventano articoli* 20, 21, 22.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — DE MARSICO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

REGIO DECRETO 21 gennaio 1943-XXI, n. 115.

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare una quota di eredità.

N. 115. R. decreto 21 gennaio 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano viene autorizzata ad accettare una quota di eredità disposta in suo favore dal dott. Francesco Castelli con testamento olografo in data 14 gennaio 1942-XX, pubblicato con verbale 19 febbraio 1942-XX, ai rogiti del dott. Giovan Battista Mazzoleni, notaio in Milano, e consistente nei 2/12 dei 2/6 dei suoi beni, della entità di L. 100.000 circa, nonchè la sua biblioteca, del valore di circa L. 10.000.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1943-XXI

REGIO DECRETO 25 gennaio 1943-XXI, n. 116.

Soppressione delle Fabbricerie di n. 25 Chiese in provincia di Brescia.

N. 116. R. decreto 25 gennaio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, vengono soppresse le Fabbricerie di n. 25 Chiese in provincia di Brescia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1943-XXI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 1° marzo 1943-XXI, n. 117.

Accordo economico collettivo per il regolamento della produzione, del collocamento e della vendita del seme del baco da seta.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'Accordo economico collettivo per il regolamento della produzione, del collocamento e della vendita del seme del baco da seta, stipulato tra le organizzazioni sindacali interessate;

Visto il parere favorevole espresso dalla Corporazione dei prodotti tessili, ai sensi dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163;

Vista l'approvazione data dal Comitato corporativo centrale, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, e dell'art. 1 della legge 12 settembre 1935-XIII, n. 1745;

Decreta:

È disposta la pubblicazione dell'Accordo economico collettivo per il regolamento della produzione, del collocamento e della vendita del seme del baco da seta.

Il testo dell'Accordo, con il visto del Segretario generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, è allegato al presente decreto che sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 1° marzo 1943-XXI

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

Accordo economico collettivo per il regolamento della produzione, del collocamento e della vendita del seme del baco da seta.

La Confederazione fascista degli industriali in persona del presidente conte Volpi di Misurata, rappresentato dal prof. Giovanni Balella;

La Federazione nazionale fascista degli industriali della seta, in persona del presidente Cons. naz. Mario Zanotti;

La Confederazione fascista degli agricoltori, in persona del presidente Cons. naz. Ettore Frattari;

La Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti, in persona del commissario ing. Manlio Bertè;

La Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori, in persona del commissario avvocato Salesio Schiavi;

La Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, in persona del presidente Cons. naz. Annio Bignardi;

La Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri, in persona del commissario Cons. naz. Vincenzo Nardi;

L'Ente nazionale fascista della cooperazione, in persona del presidente Cons. naz. Giovanni Fabbrici;

La Federazione nazionale fascista delle cooperative tra produttori agricoli per gli acquisti e vendite collettive, in persona del commissario Cons. naz. Giovanni Fabbrici.

Allo scopo di disciplinare la produzione, il collocamento e la vendita del seme del baco da seta hanno stipulato il seguente Accordo economico:

Art. 1.

La distribuzione per la vendita del seme, sia sgranato che in bachi nati, in quanto è destinata agli allevamenti per filanda è assunta dalla Confederazione degli agricoltori, che potrà servirsi dell'Ente economico delle fibre tessili.

Art. 2.

La Federazione degli industriali della seta fornirà alla Confederazione degli agricoltori, nelle grammature previste dalla legge 28 giugno 1923, n. 1513, il seme occorrente alla produzione nazionale della seta.

La Federazione stessa per tale fornitura si serve del proprio Ufficio nazionale seme-bachi.

Art. 3.

In rapporto al presunto fabbisogno nazionale di seme, l'Ufficio seme, entro il venticinque gennaio di ciascun anno, predisporrà un piano delle disponibilità provincialmente ripartito.

Il piano riporterà il nome delle singole ditte produttrici del seme, insieme alle qualità ed alle quantità prodotte da ciascuna di esse e terrà conto delle richieste qualitative provincialmente avanzate nell'annata precedente.

Non oltre la fine dello stesso mese di gennaio verrà comunicato il piano all'ente economico, che entro quindici giorni dal ricevimento del piano stesso, ed in ogni caso in tempo utile per l'inizio della distribuzione, invierà all'Ufficio seme le eventuali specifiche osservazioni.

Art. 4.

Il piano di fornitura nazionale del seme, distinto per provincia, con le precisazioni delle ditte fornitrici delle qualità e quantità di seme da distribuire, verrà concordato tra Ufficio seme ed Ente economico.

Il piano dovrà riguardare un quantitativo costituito dalla somma delle indicazioni che gli Uffici provinciali dell'Ente dovranno dare annualmente come fabbisogno di previsione, entro il febbraio, più quelle quantità di scorta che portino i quantitativi stessi a coprire almeno l'80 % del piano di produzione preventivato nell'annata precedente.

Le due quantità sommate costituiranno provincia per provincia il piano di fornitura, sulla base del quale le provincie stesse dovranno passare i loro ordinativi di quantità impegnate e di quantità di scorta ordinaria.

Della avvenuta redazione del piano verrà data comunicazione alle organizzazioni che hanno stipulato questo Accordo.

Art. 5.

Le associazioni sindacali, sentito l'Ente economico e l'Ufficio semi, concorderanno ogni anno, entro maggio, il quantitativo di semi da preparare per l'anno successivo, tenute presenti le percentuali qualitative determinate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'art. 1 della legge 13 luglio 1939, n. 1222.

Tale accordo potrà essere portato all'esame della Corporazione dei tessili.

Art. 6.

Per la raccolta delle prenotazioni, per il raggruppamento di esse per qualità e per ditta fornitrice, nonchè per la trasmissione delle ordinazioni all'Ufficio semi, secondo la procedura abituale — ordini fissi ed ordini scorta — sarà incaricato l'Ente economico.

La Federazione industriali della seta si impegna a produrre annualmente il 10 % in più della quantità di seme venduta nella campagna precedente, senza aumento di prezzo su quello fissato per l'annata.

Art. 7.

Le organizzazioni sindacali interessate, attraverso l'Ente economico, potranno assumere la gestione delle camere di incubazione e, previ accordi con la Federazione industriali della seta, concorderanno le modalità per l'utilizzazione delle esistenti attrezzature dell'industria e quelle per l'assistenza tecnica da fornire dall'Ufficio semi.

Restano escluse dagli eventuali accordi le camere di incubazione degli stabilimenti bacologici che continueranno a funzionare per le quantità di seme da fissarsi dalle Commissioni provinciali previste dal successivo art. 8, nonchè quelle di scorta determinate dalla Federazione degli industriali della seta e per essa dall'Ufficio semi.

Art. 8.

In ogni provincia sericola sarà costituita una Commissione provinciale composta:

da un rappresentante della Confederazione fascista degli agricoltori;

da un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

da un rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;

da tre rappresentanti della Federazione nazionale fascista degli industriali della seta;

dall'ispettore agrario provinciale.

La Commissione sarà presieduta dall'ispettore agrario.

Alla Commissione provinciale spetta:

a) proporre all'Ente economico, entro il 15 gennaio di ogni anno, le percentuali delle singole razze d'incroci da mettere in distribuzione per gli allevamenti da filanda dell'annata successiva;

b) stabilire la ripartizione territoriale del seme bachi per l'annata in corso, nell'ambito della provincia, in relazione al piano di fornitura di cui all'art. 4;

c) fissare il numero delle camere di incubazione, la loro dislocazione e le direttive per la loro organizzazione;

d) stabilire il compenso per le spese di nascita del seme, secondo quanto disposto al successivo art. 13, e la quota dovuta per spese di distribuzione;

e) dare le direttive per l'organizzazione della prenotazione del seme e fissare il numero dei raccoglitori delle prenotazioni nella provincia;

f) vigilare e coordinare le prove sperimentali ed i controlli riguardanti gli allevamenti in massa di specifiche qualità e quantità di seme, su richiesta delle categorie interessate, provvedendo anche ai prelevamenti degli eventuali idonei campioni di razza ed incroci allevati nella provincia;

g) esprimere il motivato parere circa eventuali richieste degli uffici dell'Ente economico, alla Commissione di cui all'art. 10, intese ad ottenere penalizzazioni a carico di ditte fornitrici, in relazione all'esito degli accertamenti di cui al comma precedente. La proposta di penalizzazione deve riguardare riduzione di contingente di produzione e può estendersi fino all'esclusione della ditta fornitrice del seme.

Art. 9.

Ove la Commissione provinciale non riuscisse ad essere unanime nelle singole deliberazioni, il verbale della riunione darà atto del dissenso e le parti in contrasto potranno riferire con distinte relazioni da inviarsi all'Ente economico ed all'Ufficio semi.

Nell'ipotesi che questi due ultimi enti non siano riusciti a conciliare la questione, essa verrà sottoposta all'esame della Commissione nazionale prevista dall'articolo che segue.

Art. 10.

La Commissione nazionale sarà composta:

di un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

di un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

di un rappresentante della Confederazione fascista degli agricoltori;

di un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

di un rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;

di tre rappresentanti della Confederazione fascista degli industriali;

del direttore della Regia stazione bacologica competente per zona di allevamento.

Le parti stipulanti concordano che tale Commissione sarà presieduta dal presidente dell'Ente nazionale serico o da un suo delegato, da designarsi all'inizio della campagna.

L'Ente economico e l'Ufficio semi sono impegnati alla esecuzione delle deliberazioni della Commissione.

Art. 11.

Da tutti i lotti di seme saranno prelevate congrue quantità di seme stesso, che saranno allevate secondo le direttive fissate dalla Commissione di cui all'art. 10 ed a spese dell'Ufficio seme.

Ove tali allevamenti dessero luogo ad una produzione di bozzoli con percentuale di impurità — razze parentali negli incroci — superiore alla percentuale di tolleranza indicata dalla Commissione predetta ed avessero causato specifici rilievi con conseguenti danni economici, si farà luogo, su proposta della Commissione stessa, ad una penalizzazione di contingente a carico delle ditte produttrici.

Art. 12.

Le organizzazioni contraenti, nell'interesse della produzione bacologica, concordano che le quantità di seme, infette da pebrine, accertate dal controllo di Stato, non devono essere poste in distribuzione.

Art. 13.

Il prezzo di cessione del seme verrà stabilito annualmente fra le organizzazioni stipulanti, facendo riferimento al prezzo del bigiallo concordato per la campagna 1937.

E poichè tale prezzo è stato di L. 22,10, e venne determinato in funzione dei costi della mano d'opera e del bozzolo da riproduzione della precedente campagna del 1936, si conviene che il prezzo annuale del seme, per la cessione all'Ente economico, debba essere calcolato deducendo da L. 22,10 una quota fissa del 20 % corrispondente a L. 4,42.

La somma residua di L. 17,68 sarà divisa in parti uguali e le due cifre di L. 8,84, che ne risultano, varieranno annualmente ciascuna in proporzione alle variazioni dei rispettivi fattori considerati, e cioè costo della mano d'opera e costo del bozzolo da riproduzione che nel 1936 sono stati rispettivamente di L. 6,10 e L. 6,83.

Art. 14.

L'accertamento del costo della mano d'opera e quello del bozzolo da riproduzione avrà luogo come segue:

a) per la mano d'opera dovrà farsi riferimento al salario giornaliero dell'operaia pratica di sfarfallo, risultante dalla media aritmetica di quanto ad essa corrisposto a qualsiasi titolo, rispettivamente nella zona di Ascoli Piceno e Vittorio Veneto, nella campagna dell'anno precedente;

b) per il costo del bozzolo si farà riferimento alla media aritmetica dei prezzi del bozzolo stesso da riproduzione, messo in lavorazione nelle dette zone di Ascoli Piceno e Vittorio Veneto, nell'annata precedente, comprendendo nel prezzo stesso premi e compensi di qualsiasi natura, previsti dai locali accordi. In caso di disaccordo faranno fede gli accertamenti dei rispettivi Consigli provinciali delle corporazioni di Ascoli Piceno e Treviso.

Art. 15.

La cifra in tal modo ricavata, dal conteggio eseguito in base ai due articoli che precedono, sarà maggiorata del 7 % per far fronte alle eventuali rimanenze del seme invenduto.

Per le qualità a base bianco il prezzo sarà aumentato del 5,45 % ed il giallo diminuito del 9,09 %.

Le parti convengono di conservare altresì la maggiorazione di due grammi per oncia e pertanto verrà stabilito, annualmente, un arrotondamento della cifra risultante quale prezzo finale, in proporzione di quanto praticato nella campagna 1942.

Il prezzo così ottenuto si riferisce all'attuale impostazione produttiva del seme, che è dell'80 % di femmina esotica e del 20 % di femmina nostrana.

Art. 16.

Il prezzo di fatturazione del seme ai bachicultori sarà quello risultante dal conteggio previsto negli articoli 13, 14 e 15.

Dovranno tuttavia aggiungersi le spese del servizio di incubazione e di distribuzione nonchè un'aliquota per gli eventuali mancati incassi.

Art. 17.

Gli accertamenti dei quantitativi di scorta di seme invenduti, ai fini del pagamento, potranno essere effettuati da un rappresentante dell'Ente economico e da uno dell'Ufficio semi.

Le qualità di seme fisse e di scorta richieste nei limiti del piano di distribuzione dovranno essere incubate a cura della organizzazione provinciale, precedentemente designata, a carico della quale saranno le spese relative.

La spesa di incubazione, della scorta locale straordinaria, da assegnarsi provincialmente, per iniziativa dell'Ufficio semi e d'intesa con l'Ente economico, sarà fissata dalla Commissione provinciale.

Tale spesa sarà per metà a carico dell'Ufficio semi e per l'altra metà a carico dell'Ente economico fino al limite della quantità prevista nel piano di produzione della campagna precedente.

La quantità di seme, in eccedenza a tale piano, passata in incubazione, sarà a carico dell'Ufficio semi.

Art. 18.

Il pagamento del seme avrà luogo — su emissione delle relative fatture da parte dell'Ufficio semi — per una metà dell'importo entro il 31 luglio e per l'altra metà entro il 30 settembre.

Sui pagamenti ritardati decorreranno gli interessi di mora al tasso ufficiale.

Art. 19.

Le divergenze che potessero sorgere circa l'interpretazione del presente Accordo saranno sottoposte, per un tentativo di conciliazione, ad un Comitato costituito da un rappresentante rispettivamente della Confederazione fascista degli agricoltori, dei lavoratori dell'agricoltura, degli industriali e dell'Ente della cooperazione.

Tale Comitato sarà presieduto dal vice presidente della Corporazione dei tessili e si riunisce presso il Segretariato delle corporazioni.

Ove la conciliazione non riuscisse il Comitato potrà procedere all'accertamento degli elementi tecnici in contestazione

Su tali accertamenti non sono consentite nuove indagini o prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Art. 20.

Il presente Accordo è valido fino al 31 dicembre 1945.

Qualora non venga denunciato, con lettera raccomandata, un anno prima della scadenza, si intenderà rinnovato per un triennio.

Della denuncia avvenuta verrà data comunicazione al Ministero delle corporazioni, Segretariato generale delle corporazioni.

La Confederazione fascista degli industriali in persona del presidente conte Volpi di Misurata, rappresentato dal prof. Giovanni Balella:
G. Balella

La Federazione nazionale fascista degli industriali della seta, in persona del presidente Cons. naz. Carlo Mario Zanotti:
M. Zanotti

La Confederazione fascista degli agricoltori in persona del presidente Cons naz. Ettore Frattari:
E. Frattari

La Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti, in persona del commiss. ing. Manlio Bertè:
M. Bertè

La Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori, in persona dell'avv. Salesio Schiavi:
S. Schiavi

La Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, in persona del presidente Cons. naz. Annio Bignardi:
A. Bignardi

La Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri in persona del commissario Cons. naz. Vincenzo Nardi:
V. Nardi

L'Ente nazionale fascista della cooperazione in persona del presidente Cons naz. Giovanni Fabbrici:
G. Fabbrici

La Federazione nazionale fascista delle cooperative tra produttori agricoli per gli acquisti e vendite collettive in persona del commissario Cons. naz. Giovanni Fabbrici:
G. Fabbrici

Visto:
Il Segretario generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni
R. Marzolo

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 15 febbraio 1943-XXI.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 6 dicembre 1928-VII, n. 2744, modificata con la legge 24 marzo 1932-X, n. 273, concernente la costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il proprio decreto in data 18 giugno 1942-XX, relativo alla nomina del Consiglio di amministrazione del predetto Istituto per il quadriennio 1° luglio 1941-XIX-30 giugno 1945-XXIII;

Vista la lettera del Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, in data 13 gennaio 1943-XXI, n. 1392, con cui, in sostituzione del prof. Augusto Zoboli, viene designato, quale rappresentante dell'Associazione nazionale fascista addetti aziende industriali dello Stato nel Consiglio di amministrazione anzidetto, il Consigliere nazionale Celso Maria Garatti, fiduciario nazionale della Associazione stessa;

Decreta:

Il Consigliere nazionale Celso Maria Garatti, fiduciario nazionale dell'Associazione nazionale fascista addetti aziende industriali dello Stato, è nominato componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato in rappresentanza dell'Associazione predetta ed in sostituzione del prof. Augusto Zoboli.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 febbraio 1943-XXI

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1943-XXI
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 56.

(1067)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 17 marzo 1943-XXI.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Banca popolare cooperativa di Catignano (Pescara).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduta la domanda del Consiglio di amministrazione della Banca popolare cooperativa di Catignano, anonima cooperativa con sede in Catignano (Pescara), tendente ad ottenere che l'azienda sia sottoposta alla speciale procedura di liquidazione preveduta dal titolo VII, capo III, delle norme anzidette;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare cooperativa di Catignano, anonima cooperativa con sede in Catignano (Pescara), e l'azienda stessa è posta in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933 e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 marzo 1943-XXI

MUSSOLINI

(1032)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 18 marzo 1943-XXI.

Nomina di due sindaci e di un membro effettivo del Comitato esecutivo del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760 e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509;

Veduto lo statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Decreta:

Il gr. uff. dott. Gaetano Balducci è nominato membro effettivo del Comitato esecutivo del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma, per il quadriennio 1943-1946.

Il comm. rag. Francesco Cremonese ed il gr. uff. dott. Adolfo Panfili sono nominati sindaci del citato Istituto e resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1943.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 marzo 1943-XXI

MUSSOLINI

(1068)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1942-XXI.

Dichiarazione di inefficacia delle azioni della S. A. Vernici Italiane Standard, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
E IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto interministeriale 31 luglio 1942-XX, n. 185675, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 201 del 27 agosto successivo e nei quotidiani « Il Sole » ed « Il Popolo d'Italia » di Milano, con il quale è stata disposta la sottoposizione al visto delle azioni della S. A. Vernici Italiane Standard, con sede in Milano, a cura del sequestratario avv. Luigi Terzaghi;

Visto il verbale riguardante l'operazione di cui sopra attestante che su n. 70.000 azioni di serie *A* da lire 100 cadauna e n. 4000 di serie *B* da lire 1000 cadauna, costituenti il capitale sociale di lire 11.000.000, sono state presentate al visto n. 19650 azioni di serie *A* e n. 1709 azioni di serie *B*, alle quali è stato apposto il visto, perchè intestate a persone di nazionalità non nemica: mentre non vennero presentate al visto n. 50350 azioni di serie *A* e n. 2291 di serie *B* intestate a persone di nazionalità nemica (britannica);

Decretano:

Sono dichiarate inefficaci le seguenti azioni della S. A. Vernici Italiane Standard: n. 50350 azioni di serie *A* di cui n. 50250 rappresentate dai certificati 1, 2, 5, 18, 21, 35, intestati alla Società inglese Pinchin Johnson Co. Ltd e n. 100 dal certificato n. 60 intestato al sig. Hauss cav. Carlo di nazionalità statunitense, e n. 2291 azioni di serie *B* di cui n. 2276 rappresentate dai certificati n. 4 e 19 intestati alla Società inglese Pinchin Johnson Co. Ltd. e n. 15 dal certificato n. 54 intestato al sig. Hauss cav. Carlo di nazionalità degli Stati Uniti d'America.

La predetta Società rilascerà nuovi titoli non soggetti a tassa di bollo, che saranno depositati alla Banca d'Italia, sede di Milano, sotto la responsabilità del sequestratario e che sostituiranno ad ogni effetto le azioni suindicate dichiarate inefficaci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1942-XXI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(1059)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1943-XXI.

Disciplina della raccolta, dell'approvvigionamento e della distribuzione dei semi secchi di leguminose, cereali minori ed altri prodotti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Ritenuta la necessità di disciplinare la raccolta, nonchè l'approvvigionamento e la distribuzione dei semi secchi di leguminose, dei cereali minori ed altri prodotti;

Decreta:

Art. 1.

I semi secchi di fagiolo, dolico, pisello, cece, lenticchia, cicerchia, lupino, veccia, astragalo, fieno greco o trigonella, farro, grano saraceno, miglio, panico, scagliola, saggina o sorgo rosso, sorgo zuccherino, per qualsiasi uso coltivati, prodotti nel Regno o importati dall'estero, sono vincolati a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il vincolo s'intende esteso a tutte le specie, sottospecie e varietà di prodotti di cui al precedente comma, compresi quindi i semi secchi del fagiolino mangiatutto, della vigna sinensis, del pisello da campo, del moco, del veccione, ecc.

Per effetto del vincolo di cui ai precedenti comma la merce predetta non può essere alienata, sotto qualsiasi titolo, se non sulla base della disciplina stabilita nel presente decreto.

Art. 2.

I produttori e gli importatori dei prodotti vincolati ai sensi del precedente art. 1 hanno l'obbligo di custodire o far custodire i prodotti stessi assicurandone la buona conservazione fino al conferimento.

Tali prodotti non possono essere consumati, occultati, distrutti o comunque trasformati ed utilizzati, nè possono essere rimossi, per l'avviamento al consumo od alla utilizzazione industriale, dalle aziende o dai luoghi di conservazione, salvo che per le destinazioni autorizzate.

Sono svincolati, con la loro graduale utilizzazione, i quantitativi dei prodotti vincolati destinati al consumo familiare dei produttori e dei conviventi a carico ed all'alimentazione del bestiame, nei limiti massimi che, per ogni provincia, saranno approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su proposta delle Sezioni provinciali dell'alimentazione.

È fatto obbligo ai produttori di trattenere i quantitativi di prodotti necessari per le semine, nella misura che, per ettaro di superficie da investire a tali colture, sarà determinata, secondo le modalità di cui al precedente comma.

Gli eventuali quantitativi di prodotto eccedenti i fabbisogni per le semine dovranno essere conferiti nei modi e nei termini di cui agli articoli seguenti.

Art. 3.

È fatto obbligo ai produttori di denunciare, non oltre il decimo giorno da ogni raccolto ultimato, all'Ufficio comunale per gli accertamenti agricoli competente per territorio, i quantitativi dei prodotti raccolti.

La denuncia deve essere presentata dai conduttori di azienda anche per i quantitativi di spettanza dei compartecipanti, coloni ed altri.

L'Ufficio predetto ha facoltà di invitare i produttori a comunicare, prima dell'inizio della raccolta, la superficie investita a tali colture e la presunta produzione ottenibile.

Le ditte importatrici sono tenute a denunciare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di volta in volta che vengono effettuate le importazioni di singole partite, i prodotti di cui al precedente art. 1.

Art. 4.

La Federazione nazionale fascista commercianti cereali e prodotti per l'agricoltura è incaricata della organizzazione della raccolta, conservazione e spedizione dei prodotti.

La Federazione predetta svolge tale compito sulla base e nei limiti delle direttive impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La raccolta viene effettuata a mezzo di apposite ditte fiduciarie, particolarmente attrezzate per la raccolta, l'immagazzinamento, la conservazione e la spedizione dei prodotti, riconosciute idonee ed autorizzate dalla Federazione predetta, su designazione fatta dalle Unioni provinciali fasciste dei commercianti, con il benestare delle Sezioni provinciali dell'alimentazione competenti per territorio; per le operazioni inerenti alla disciplina stabilita dal presente decreto, la Federazione si avvarrà anche dei Consorzi agrari, previ accordi presi con la Federazione italiana dei consorzi agrari ed approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le ditte fiduciarie, che possono avvalersi di propri raccoglitori autorizzati, istituiscono e gestiscono centri di raccolta e di immagazzinamento, presso i quali è obbligatoria la tenuta di un registro di carico e scarico in cui debbono essere giornalmente riportati, in carico, i quantitativi conferiti direttamente dai produttori o ritirati presso di essi e quelli consegnati dai propri raccoglitori, e, in scarico, in quantitativi inviati fuori provincia su disposizione della Federazione nazionale fascista commercianti cereali e prodotti per l'agricoltura ed i quantitativi spediti, su disposizione della Sezione provinciale dell'alimentazione, con destinazione nell'ambito della stessa provincia.

Le ditte fiduciarie possono servirsi anche di magazzini succursali, presso i quali è pure obbligatoria la tenuta di un registro di carico e scarico, da tenere aggiornato a norma del precedente comma, ed inoltre di un bollettario per legittimare i trasferimenti.

Alle ditte fiduciarie e ai singoli raccoglitori autorizzati viene rilasciata dall'Unione provinciale fascista dei commercianti apposita tessera di riconoscimento vistata dalla Sezione provinciale dell'alimentazione competente per territorio.

È vietata la raccolta da parte di ditte che non siano state regolarmente autorizzate o di raccoglitori che non agiscano in nome e per conto delle ditte predette e che non siano in possesso della tessera di cui al precedente comma.

Art. 5.

Entro il 10 ed il 25 di ogni mese la Federazione nazionale fascista commercianti cereali e prodotti per l'agricoltura comunica i dati complessivi della raccolta, delle spedizioni e delle giacenze al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, riferiti rispettivamente alla seconda quindicina del mese precedente ed alla prima quindicina del mese in corso.

Art. 6.

La concessione della autorizzazione di cui al precedente art. 4 è subordinata alla stipulazione di una convenzione con la Federazione nazionale fascista commercianti cereali e prodotti per l'agricoltura, in base alla quale la ditta fiduciaria s'impegna a provvedere alla raccolta, immagazzinamento, conservazione e spedizione di determinati quantitativi minimi di prodotto, in una determinata zona, previo versamento di una cauzione vincolata a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, proporzionata ai quantitativi oggetto dell'impegno assunto.

La convenzione deve riconoscere il diritto da parte della Federazione di applicare penalità, da trattenere sulla cauzione, nel caso che la ditta fiduciaria non abbia raggiunto i quantitativi minimi impegnati o abbia dato luogo a rilievi sulla regolarità dello svolgimento dei compiti affidatile, secondo modalità approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

In caso di gravi inadempienze, fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni penali, la cauzione potrà essere incamerata parzialmente o totalmente previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale anche compete la facoltà di applicare direttamente penalità alle ditte fiduciarie.

Ad operazioni ultimate le cauzioni sono restituite su benestare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La Federazione nazionale fascista commercianti cereali e prodotti per l'agricoltura, sia di propria iniziativa che per ordine del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, procede alla sospensione temporanea o alla revoca dell'autorizzazione alle ditte che abbiano dimostrato di non essere idonee all'espletamento dei compiti loro affidati.

Art. 7.

Le penalità applicate dalla Federazione nazionale fascista commercianti cereali e prodotti per l'agricoltura, nonchè le cauzioni incamerate a norma del precedente articolo, congiuntamente alle quote riconosciute alla Federazione predetta, affluiscono ad apposita cassa gestita a cura della Federazione stessa da speciale Comitato, controllato da Collegio sindacale.

I componenti del Comitato, di cui al precedente comma, sono nominati dalla Federazione, previo nulla osta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale nomina il presidente e il delegato governativo. Allo stesso Ministero è riservata la nomina del Collegio sindacale.

Dalla predetta cassa sono attinti i fondi necessari per le spese del servizio inerente ai compiti demandati alla Federazione nazionale fascista commercianti cereali e prodotti per l'agricoltura; le eventuali eccedenze di entrata saranno accantonate a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che potrà disporre la concessione di premi alle ditte che abbiano raccolto ed immesso al consumo quantitativi di prodotti vincolati superiori a quelli oggetto dell'impegno assunto.

Art. 8.

I produttori hanno l'obbligo di conferire i prodotti vincolati, cedendoli esclusivamente alle ditte fiduciarie o ai raccoglitori autorizzati di cui al precedente art. 4, nei modi, nei luoghi e nei termini che verranno stabiliti dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione e comunicati con mezzi idonei a portarli a conoscenza degli interessati.

In caso di rifiuto, su segnalazione scritta della ditta stessa, la Sezione provinciale dell'alimentazione provvederà a precettare presso i produttori e i detentori i

quantitativi dei prodotti non denunciati o non conferiti e promuoverà — ove necessario — il prelevamento coattivo del prodotto.

Il conferimento si perfeziona col rilascio, da parte delle ditte fiduciarie o dei raccoglitori autorizzati, di apposita bolletta, staccata da un bollettario, contenente l'indicazione del nome del conferente, dei quantitativi conferiti e del prezzo corrisposto. La bolletta va rilasciata al conferente anche se il prodotto resta, per conto della ditta autorizzata all'acquisto, temporaneamente affidato in deposito agli stessi produttori o detentori, anzichè essere materialmente trasferito nei magazzini della ditta fiduciaria.

Art. 9.

Gli Uffici provinciali dell'Ente economico della ortoflorofrutticoltura hanno il compito di controllare la produzione dei prodotti vincolati, di assistere i produttori e di collaborare con la Federazione nazionale fascista commercianti cereali e prodotti per l'agricoltura e le ditte fiduciarie nella esplicazione dell'incarico loro affidato.

Art. 10.

I piani di approvvigionamento dei prodotti vincolati vengono predisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Tali piani sono affidati per l'esecuzione alla Federazione nazionale fascista commercianti cereali e prodotti per l'agricoltura, che ha l'obbligo di accertarsi della tempestiva e regolare esecuzione da parte delle ditte fiduciarie.

L'assegnazione alle categorie distributrici e la immissione al consumo dei contingenti provinciali viene regolata dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione, mentre la ripartizione dei prodotti assegnati alle industrie, tra le ditte aventi diritto, viene fatta dalle competenti organizzazioni sindacali di categoria.

Art. 11.

Al fine di assicurare la normale disponibilità di legumi secchi nei contingenti stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per ogni provincia, i prefetti, con proprio provvedimento, disciplineranno la raccolta ed il commercio dei legumi freschi da sgranare.

Art. 12.

Le ditte e gli enti che provvedono alla moltiplicazione di sementi selezionate dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto debbono chiedere apposita autorizzazione di coltivazione inoltrando domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste pel tramite dell'Ente economico della ortoflorofrutticoltura, entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

1) denominazione della ditta o ente;

2) cognome e nome del titolare responsabile;

3) elenco delle aziende presso le quali vengono effettuate le coltivazioni per la moltiplicazione di sementi selezionate, con l'indicazione delle rispettive sedi, precisandone il comune e la provincia;

4) superficie da investire per ogni specie e varietà di prodotto;

5) presunta produzione ottenibile per ogni prodotto;

6) sede della ditta od ente richiedente.

Nel caso la semente prodotta sia destinata all'estero, nella domanda deve essere fatta esplicita menzione del contratto o dell'impegno per l'esportazione, indicando se la coltura viene fatta previa importazione del portaseme.

I contratti di coltivazione stipulati dalle ditte selezionatrici dovranno essere autorizzati dagli Uffici provinciali dell'Ente economico della ortoflorofrutticoltura, che ne daranno comunicazione agli Ispettorati dell'agricoltura competenti per territorio, purchè vengano rispettate le seguenti condizioni:

a) non superare le superfici assegnate per ogni specie nei piani provinciali delle colture;

b) conduzione della coltura in forma specializzata, per la moltiplicazione di portaseme fornito da azienda selezionatrice o di seme selezionato messo a disposizione dall'Ente economico della ortoflorofrutticoltura;

c) ritiro del prodotto da parte della ditta selezionatrice su emissione del bollettino di conferimento della Federazione nazionale fascista commercianti cereali e prodotti per l'agricoltura.

Le coltivazioni di cui al precedente comma saranno sottoposte a controllo tecnico secondo norme che saranno impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed i relativi prodotti restano a disposizione del Ministero stesso per la loro utilizzazione come seme.

Art. 13.

Fatta eccezione per i trasporti effettuati dai produttori per il conferimento dei prodotti vincolati nei luoghi e nei termini stabiliti dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione, ai sensi dell'art. 8 comma primo, ogni altro trasporto fuori Comune deve essere legittimato nei modi seguenti:

a) dalla copia della bolletta, di cui all'art. 8 comma terzo, per i trasporti dei prodotti raccolti dalle ditte fiduciarie o dai loro raccoglitori, nell'ambito della stessa provincia;

b) dalla bolletta staccata dal bollettario di cui all'art. 4 terz'ultimo comma, per i trasporti effettuati dai magazzini succursali ai centri di raccolta delle ditte fiduciarie, nell'ambito della stessa provincia;

c) da apposita bolletta di accompagnamento per tutti gli altri trasporti di prodotto.

La bolletta di accompagnamento di cui al precedente punto *c*) viene rilasciata dalle Unioni provinciali fasciste dei commercianti e vistata dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione, sulla base delle assegnazioni comunicate dalla Federazione nazionale fascista commercianti cereali e prodotti per l'agricoltura, per i trasferimenti fuori provincia, e di quelle comunicate dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione, per i trasferimenti nell'ambito della stessa provincia.

La bolletta di accompagnamento per il trasferimento del prodotto di spettanza del produttore, che risieda fuori del Comune di produzione, viene rilasciata dall'Ufficio comunale per gli accertamenti agricoli.

Art. 14.

Il controllo e la vigilanza sull'attuazione della disciplina di cui al presente decreto, oltre che ai normali organi di polizia, sono affidati ad appositi controllori

della Federazione nazionale commercianti cereali e prodotti per l'agricoltura, che, essendo incaricati della ricerca dei casi di inosservanza alla disciplina predetta, possono assumere, nei modi di legge, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria.

Art. 15.

Sono abrogati i decreti Ministeriali:

Decreto Ministeriale 3 giugno 1942-XX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 6 giugno 1942-XX) contenente disposizioni sulla disciplina del farro, del grano saraceno, ecc.;

Decreto Ministeriale 25 giugno 1942-XX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 2 luglio 1942-XX), sulla disciplina dell'approvvigionamento, della distribuzione ed immissione al consumo dei legumi secchi;

Decreto Ministeriale 4 luglio 1942-XX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 7 luglio 1942-XX), sulla disciplina del secondo raccolto, per la parte concernente i legumi;

Comunicato 3 luglio 1942-XX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 7 luglio 1942-XX), relativo ai quantitativi di legumi secchi che il produttore può trattenere per i bisogni familiari e per le semine;

e tutte le altre disposizioni comunque contrastanti con quelle del presente decreto.

Art. 16.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 marzo 1943-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(1052)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1943-XXI.

Disciplina della raccolta, dell'approvvigionamento e della distribuzione di alcuni prodotti ortofrutticoli conservabili.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Ritenuta la necessità di disciplinare la raccolta, nonchè l'approvvigionamento e la distribuzione di alcuni prodotti ortofrutticoli conservabili;

Decreta:

Art. 1.

Le pere e le mele autunno-invernali, le castagne (fresche, essiccate, infornate o comunque conservate, e la farina di castagne), le cipolle e l'aglio secchi, nonchè i fichi, l'uva, le prugne e le albicocche comunque essiccati, per qualsiasi uso coltivati, prodotti nel Regno o eventualmente importati dall'estero, sono vincolati a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per effetto del vincolo di cui al precedente comma, la merce predetta non può essere alienata, sotto qualsiasi titolo, se non sulla base della disciplina di cui al presente decreto.

I contratti di alienazione dei prodotti, di cui al comma primo, stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono risoluti, fatta eccezione per quelli stipulati in applicazione dei decreti Ministeriali 16 e 17 giugno 1942-XX e successive disposizioni.

Art. 2.

I produttori e gli importatori dei prodotti di cui al precedente articolo hanno l'obbligo di custodire o far custodire i prodotti vincolati, assicurandone la buona conservazione fino al conferimento.

Tali prodotti non possono essere consumati, occultati, distrutti o comunque trasformati ed utilizzati, nè possono essere rimossi, per l'avviamento al consumo ed alla utilizzazione industriale, dalle aziende e dai luoghi di conservazione, salvo che per le destinazioni autorizzate.

Art. 3.

Sono svincolati i quantitativi di prodotti destinati al consumo familiare dei produttori e dei conviventi a carico ed ai fabbisogni aziendali, nei limiti massimi che, per ogni provincia, saranno stabiliti dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione ed approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

E' fatto obbligo ai produttori di denunciare, non oltre il decimo giorno da ogni raccolto ultimato, all'Ufficio comunale per gli accertamenti agricoli competente per territorio, i quantitativi dei prodotti raccolti.

La denuncia deve essere presentata dai conduttori di aziende anche per i quantitativi di spettanza dei compartecipanti, coloni ed altri.

L'Ufficio predetto ha facoltà di invitare i produttori a comunicare, prima dell'inizio della raccolta, la superficie investita a tali colture e la presunta produzione ottenibile.

Le ditte importatrici sono tenute a denunciare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di volta in volta che vengono effettuate le importazioni di singole partite, i prodotti di cui al precedente art. 1.

Art. 5.

La Federazione nazionale fascista commercianti prodotti ortoflorofrutticoli è incaricata della organizzazione della raccolta, conservazione e spedizione dei prodotti nelle provincie dichiarate di esportazione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La Federazione predetta svolge tale compito sulla base e nei limiti delle direttive impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La raccolta viene effettuata a mezzo di apposite ditte fiduciarie, particolarmente attrezzate per la raccolta, l'immagazzinamento, la conservazione e la spedizione del prodotto, riconosciute idonee ed autorizzate dalla Federazione predetta, su designazioni fatte dalle Unioni

provinciali fasciste dei commercianti, con il benestare delle Sezioni provinciali dell'alimentazione competenti per territorio; per le operazioni inerenti alla disciplina stabilita dal presente decreto, la Federazione opererà anche a mezzo dei Consorzi agrari, previ accordi presi con la Federazione italiana Consorzi agrari ed approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nelle provincie che saranno dichiarate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste autoapprovvigionate o non sufficientemente approvvigionate sulla produzione locale, l'organizzazione della raccolta e conservazione dei prodotti vincolati è affidata alle Sezioni provinciali dell'alimentazione che provvederanno ad autorizzare apposite ditte fiduciarie, ivi compresi i Consorzi agrari e le aziende produttrici, singole od associate, adeguatamente attrezzate. Le ditte commerciali e le aziende produttrici, singole od associate, adeguatamente attrezzate saranno designate rispettivamente dalle Unioni provinciali fasciste dei commercianti, dalle Unioni provinciali fasciste degli agricoltori e dalle Segreterie provinciali della cooperazione.

Le Sezioni provinciali dell'alimentazione hanno facoltà di richiedere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che il compito di cui al precedente comma sia affidato alla Federazione nazionale fascista commercianti prodotti ortoflorofrutticoli.

Le ditte fiduciarie, che possono avvalersi di propri raccoglitori autorizzati, istituiscono e gestiscono centri di raccolta e di immagazzinamento, presso i quali è obbligatoria la tenuta di un registro di carico e scarico in cui debbono essere giornalmente riportati, in carico, i quantitativi della propria produzione, quelli conferiti direttamente dai produttori o ritirati presso di essi e quelli consegnati dai propri raccoglitori, e, in scarico, i quantitativi spediti o consegnati su disposizione della Federazione nazionale fascista commercianti prodotti ortoflorofrutticoli, per le provincie di esportazione, e delle Sezioni provinciali dell'alimentazione per le altre provincie.

Le ditte fiduciarie possono servirsi di magazzini succursali, presso i quali è obbligatoria la tenuta di un registro di carico e scarico, da tenere aggiornato a norma del precedente comma, ed inoltre di un bollettario per legittimare i trasferimenti.

Alle ditte fiduciarie e ai singoli raccoglitori autorizzati viene rilasciata dall'Unione provinciale fascista dei commercianti apposita tessera di riconoscimento vistata dalla Sezione provinciale dell'alimentazione competente per territorio.

E' vietata la raccolta da parte di ditte che non siano regolarmente autorizzate o di raccoglitori che non agiscano in nome e per conto delle ditte predette e che non siano in possesso della tessera di cui al precedente comma.

Art. 6.

Entro il 10 ed il 25 di ogni mese la Federazione nazionale fascista commercianti prodotti ortoflorofrutticoli, per le provincie di esportazione, ed entro il 5 ed il 20 di ogni mese le Sezioni provinciali dell'alimentazione, per le altre provincie, comunicheranno i dati complessivi della raccolta, delle spedizioni e delle giacenze al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, riferiti rispettivamente alla seconda quindicina del mese precedente ed alla prima quindicina del mese in corso.

Art. 7.

Nelle provincie di esportazione la concessione dell'autorizzazione di cui al precedente art. 5 è subordinata alla stipulazione di una convenzione con la Federazione nazionale fascista commercianti prodotti ortoflorofrutticoli, in base alla quale la ditta fiduciaria si impegna a provvedere alla raccolta, selezione, immagazzinamento e spedizione di determinati quantitativi minimi di prodotto, in una determinata zona, previo versamento di una cauzione, vincolata a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, proporzionata ai quantitativi oggetto dell'impegno assunto.

La convenzione deve riconoscere il diritto da parte della Federazione predetta di applicare penalità, da trattenere sulla cauzione, nel caso che la ditta fiduciaria non abbia raggiunto i quantitativi minimi impegnati o abbia dato luogo a rilievi sulla regolarità dello svolgimento dei compiti affidatile, secondo modalità approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

In caso di gravi inadempienze, fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni penali, la cauzione potrà essere incamerata parzialmente o totalmente previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale anche compete la facoltà di applicare direttamente penalità alle ditte fiduciarie.

Ad operazioni ultimate le cauzioni sono restituite su benestare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La Federazione nazionale fascista commercianti prodotti ortoflorofrutticoli, sia di propria iniziativa che per ordine del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, procede alla sospensione temporanea o alla revoca dell'autorizzazione alle ditte che non abbiano dimostrato di essere idonee all'espletamento delle funzioni loro affidate.

Art. 8.

Le penalità applicate dalla Federazione nazionale fascista commercianti prodotti ortoflorofrutticoli, nonchè le cauzioni incamerate a norma del precedente articolo, congiuntamente alle quote riconosciute alla Federazione predetta, affluiscono ad apposita cassa gestita a cura della Federazione stessa da speciale Comitato, controllato da Collegio sindacale.

I componenti del Comitato, di cui al precedente comma, sono nominati dalla Federazione, previo nulla-osta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale nomina il presidente e il delegato governativo. Allo stesso Ministero è riservata la nomina del Collegio sindacale.

Dalla predetta cassa sono attinti i fondi necessari per le spese del servizio inerente ai compiti demandati alla Federazione nazionale fascista commercianti prodotti ortoflorofrutticoli; le eventuali eccedenze di entrata saranno accantonate a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che potrà disporre la concessione di premi alle ditte che abbiano raccolto ed immesso al consumo quantitativi di prodotti vincolati superiori a quelli oggetto dell'impegno assunto.

Art. 9.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8, con gli opportuni adattamenti, possono essere applicate, mediante decreto prefettizio, dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione anche nei confronti delle ditte pre-

viste al precedente art. 5, comma 4°, cui è affidata l'organizzazione della raccolta e conservazione dei prodotti vincolati che, nelle provincie di competenza, non danno luogo ad esportazione.

Art. 10.

I produttori hanno l'obbligo di conferire i prodotti vincolati, cedendoli esclusivamente alle ditte fiduciarie o ai raccoglitori autorizzati ad operare nelle rispettive zone di produzione, presso l'azienda di produzione od il luogo di deposito, oppure nei luoghi e nei termini che verranno stabiliti dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione e comunicati con mezzi idonei a portarli a conoscenza degli interessati.

Il produttore che dispone di propria installazione frigorifera ha facoltà di consegnare le pere dopo che queste sono giunte a maturazione.

In caso di rifiuto al conferimento, su segnalazione scritta della ditta stessa, la Sezione provinciale dell'alimentazione provvederà a precettare presso i produttori o i detentori i quantitativi di prodotti non denunciati o non conferiti e promuoverà — ove sia necessario — il prelevamento coattivo del prodotto.

Il conferimento si perfeziona col rilascio, da parte delle ditte fiduciarie o dei raccoglitori autorizzati, di apposita bolletta, staccata da un bollettario, contenente l'indicazione del nome del conferente, dei quantitativi conferiti e del prezzo corrisposto. La bolletta va rilasciata al conferente anche se il prodotto resta, per conto della ditta autorizzata all'acquisto, temporaneamente affidato in deposito agli stessi produttori o detentori, anzichè essere materialmente trasferito nei magazzini della ditta fiduciaria.

Art. 11.

Gli Uffici provinciali dell'Ente economico dell'ortoflorofrutticoltura hanno il compito di controllare la produzione dei prodotti vincolati, di assistere i produttori e di collaborare con la Federazione nazionale fascista dei commercianti prodotti ortoflorofrutticoli, le Sezioni provinciali dell'alimentazione e le ditte fiduciarie nella esplicazione dell'incarico loro affidato.

Art. 12.

I piani di approvvigionamento dei prodotti vincolati vengono predisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nelle provincie di esportazione tali piani sono affidati per l'esecuzione alla Federazione nazionale fascista commercianti prodotti ortoflorofrutticoli, che ha l'obbligo di accertarsi della tempestiva e regolare esecuzione da parte delle ditte fiduciarie.

L'assegnazione alle categorie distributrici dei quantitativi raccolti od importati in provincia e la immissione al consumo dei contingenti provinciali è regolata dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione.

Art. 13.

Fatta eccezione per i trasporti effettuati dal produttore per il conferimento dei prodotti vincolati nei luoghi e nei termini stabiliti dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione, ai sensi dell'art. 10 comma primo, ogni altro trasporto fuori comune deve essere legittimato nei modi seguenti:

a) dalla copia di bolletta di cui all'art. 10 comma quarto, per i trasporti dei prodotti vincolati, raccolti dalle ditte fiduciarie o dai loro raccoglitori, nell'ambito della stessa provincia;

b) dalla bolletta staccata dal bollettario di cui all'art. 5 terz'ultimo comma, per i trasporti effettuati dai magazzini succursali ai centri di raccolta delle ditte fiduciarie, nell'ambito della stessa provincia;

c) da apposita bolletta di accompagnamento per tutti gli altri trasporti di prodotto.

La bolletta di accompagnamento di cui al precedente punto c viene rilasciata dalle Unioni provinciali fasciste dei commercianti e vistata dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione sulla base delle assegnazioni comunicate dalla Federazione nazionale fascista commercianti prodotti ortoflorofrutticoli, per i trasferimenti fuori provincia, e di quelle comunicate dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione, per i trasferimenti nell'ambito della stessa provincia.

La bolletta di accompagnamento per il trasferimento del prodotto di spettanza del produttore, che risieda fuori del comune di produzione, viene rilasciata dall'Ufficio comunale per gli accertamenti agricoli.

Art. 14.

Il controllo e la vigilanza sull'attuazione della disciplina di cui al presente decreto, oltre che ai normali organi di polizia, è affidato ad appositi controllori della Federazione nazionale fascista commercianti prodotti ortoflorofrutticoli, che, essendo incaricati della ricerca dei casi di inosservanza alla disciplina predetta, possono assumere, nei modi di legge, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria.

Art. 15.

Sono abrogate tutte le disposizioni comunque contrastanti con quelle di cui al presente decreto.

Art. 16.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 marzo 1943-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(1053)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1943-XXI.

Disciplina della raccolta, dell'approvvigionamento e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli freschi di pronto consumo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribu-

zione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Ritenuta la necessità di disciplinare la raccolta, nonchè l'approvvigionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli freschi di pronto consumo;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio centrale approvvigionamento prodotti ortofrutticoli (U.C.A.P.O.) è incaricato della organizzazione della raccolta, selezione, immagazzinamento e spedizione di ciascun prodotto ortofrutticolo fresco, diverso dalle patate, batate, pere e mele autunno-invernali, dalle castagne, e dalle cipolle e aglio secchi, nonchè dai fichi, dall'uva, prugne, albicocche comunque essiccati, nelle provincie che, per ciascun prodotto stesso, saranno dichiarate di esportazione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il predetto Ufficio svolge tale compito in esecuzione dei piani di approvvigionamento o di abbinamento tra provincie approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e sulla base e nei limiti delle direttive impartite dal Ministero stesso.

Art. 2.

Sono risoluti i contratti di alienazione dei prodotti sottoposti alla disciplina del presente decreto, stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, e nulli quelli che, successivamente a tale data, non siano stati stipulati in applicazione della disciplina stessa.

Art. 3.

La raccolta dei prodotti, di cui al precedente articolo 1 viene effettuata a mezzo di apposite ditte fiduciarie, ivi compresi i Consorzi agrari e le cooperative particolarmente attrezzate per la raccolta, la selezione l'immagazzinamento e la spedizione del prodotto, riconosciute idonee ed autorizzate dall'Ufficio centrale approvvigionamento prodotti ortofrutticoli su designazioni fatte dalle competenti organizzazioni nazionali, sindacali ed economiche, con il benestare delle Sezioni provinciali dell'alimentazione competenti per territorio.

Le ditte fiduciarie debbono operare soltanto nell'ambito della provincia designata e, qualora l'Ufficio predetto ne ravvisi la possibilità e la necessità, nella zona di competenza.

Tali ditte debbono spedire o consegnare la merce esclusivamente alle ditte od enti che per ogni Provinvia saranno indicati dall'Ufficio centrale approvvigionamento prodotti ortofrutticoli su designazione delle Sezioni dell'alimentazione delle provincie di importazione, sentite le locali organizzazioni di categoria.

Di ogni spedizione o consegna di prodotto ortofrutticolo la ditta fiduciaria deve dare comunicazione all'U.C.A.P.O. e alla Sezione dell'alimentazione della provincia di destinazione con l'indicazione della specie e qualità di prodotto spedito, del quantitativo e della ditta od ente destinatario.

Art. 4.

Le ditte fiduciarie, che possono avvalersi di propri raccoglitori autorizzati, istituiscono e gestiscono centri di raccolta, selezione, immagazzinamento e spedizione, presso i quali è obbligatoria la tenuta di un registro di carico e scarico su cui debbono essere giornalmente riportati, in carico, i quantitativi della propria produzione, quelli conferiti direttamente dai produttori o ritirati presso di essi e quelli consegnati dai propri raccoglitori, e, in scarico, i quantitativi spediti o consegnati su disposizione dell'Ufficio centrale approvvigionamento prodotti ortofrutticoli o, in mancanza, della Sezione provinciale dell'alimentazione.

Le ditte fiduciarie possono servirsi di magazzini succursali, presso i quali è obbligatoria la tenuta di un registro di carico e scarico da tener aggiornato a norma del precedente comma, ed inoltre di un bollettario per legittimare i trasferimenti in provincia.

Alle ditte fiduciarie e ai singoli raccoglitori autorizzati viene rilasciata dall'Ufficio centrale approvvigionamento prodotti ortofrutticoli apposita tessera di riconoscimento vistata dalla Sezione provinciale dell'alimentazione competente per territorio.

E' vietata la raccolta da parte di ditte che non siano state regolarmente autorizzate o di raccoglitori che non agiscano in nome e per conto delle ditte predette e che non siano in possesso della tessera di cui al precedente comma.

Art. 5.

La concessione dell'autorizzazione di cui al precedente art. 2 è subordinata alla stipulazione di una convenzione con l'Ufficio centrale approvvigionamento prodotti ortofrutticoli, in base alla quale la ditta fiduciaria si impegna a provvedere alla raccolta, selezione, immagazzinamento e spedizione di determinati quantitativi minimi di prodotto, in una determinata provincia, previo versamento di una cauzione, vincolata a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, proporzionata ai quantitativi oggetto dell'impegno assunto.

La convenzione deve riconoscere il diritto da parte dell'Ufficio predetto di applicare penalità, da trattenere sulla cauzione, secondo modalità approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel caso che la ditta fiduciaria non abbia raggiunto i quantitativi minimi impegnati o abbia dato luogo a rilievi sulla regolarità dello svolgimento dei compiti affidatile.

Fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni penali, in caso di gravi inadempienze, la cauzione potrà essere incamerata parzialmente o totalmente previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale anche compete la facoltà di applicare direttamente penalità alle ditte fiduciarie.

L'Ufficio centrale approvvigionamento prodotti ortofrutticoli, sia di propria iniziativa che per ordine del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, procede alla sospensione temporanea o alla revoca dell'autorizzazione alle ditte che non abbiano dimostrato di essere idonee all'espletamento delle funzioni loro affidate.

Art. 6.

Le penalità applicate nonchè le cauzioni incamerate a norma del precedente articolo, affluiscono su separato conto gestito dall'Ufficio centrale approvvigionamento prodotti ortofrutticoli.

Dal predetto conto, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, possono essere attinti fondi ulteriormente necessari all'Ufficio predetto per l'espletamento del servizio inerente ai compiti

demandatigli; le eventuali eccedenze di entrata saranno accantonate a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che potrà disporre la concessione di premi alle ditte che abbiano raccolto ed immesso al consumo quantitativi di prodotti superiori a quelli oggetto dell'impegno assunto.

Art. 7.

Per i prodotti che per singola provincia non danno luogo, perchè non compresi nel piano approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad esportazione, la organizzazione della raccolta, selezione ed immagazzinamento dei prodotti, è affidata alle Sezioni provinciali dell'alimentazione, che vi possono provvedere autorizzando apposite ditte fiduciarie, ivi compresi i Consorzi agrari, le cooperative e le aziende produttrici adeguatamente attrezzate.

Le ditte commerciali, agricole e cooperative sono designate rispettivamente dalle Unioni provinciali fasciste dei commercianti, dalle Unioni provinciali fasciste degli agricoltori e dalle Segreterie provinciali della cooperazione.

Per tali ditte si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 4.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6, con gli opportuni adattamenti, possono essere applicate anche nei confronti delle ditte cui è affidata l'organizzazione della raccolta, selezione ed immagazzinamento dei prodotti di cui al precedente comma primo, dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione mediante decreto prefettizio.

Le ditte di cui al precedente comma primo non possono effettuare spedizioni di prodotto fuori provincia. Nel caso il prodotto stesso dovesse risultare eccedente al fabbisogno provinciale, le spedizioni fuori provincia non potranno avvenire che su indicazione dell'Ufficio centrale approvvigionamento prodotti ortofrutticoli.

Per tali spedizioni valgono le disposizioni di cui agli ultimi due comma del precedente art. 3.

Art. 8.

Entro il 10 di ogni mese l'Ufficio centrale approvvigionamento prodotti ortofrutticoli, per le provincie di esportazione, ed entro il 5 di ogni mese le Sezioni provinciali dell'alimentazione per le altre provincie, comunicheranno i dati complessivi della raccolta, delle spedizioni e delle eventuali giacenze al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, riferiti al mese precedente.

Art. 9.

Per i prodotti che in ogni provincia dànno luogo ad esportazione, gli agricoltori sono tenuti a denunciare non oltre 30 giorni dalla presunta raccolta, all'Ufficio comunale per gli accertamenti agricoli competente per territorio, la superficie investita esclusa quella degli orti familiari e la presunta produzione ottenibile.

La denuncia deve essere presentata dai conduttori di azienda, anche per i quantitativi di spettanza dei compartecipanti, coloni ed altri.

I coltivatori di pomodoro, fatta eccezione per le colture ad uso familiare, sono tenuti a denunciare al predetto Ufficio comunale entro 10 giorni dal completamento dell'investimento della superficie, l'ettarato posta a coltura.

Art. 10.

I produttori hanno l'obbligo di cedere i prodotti ortofrutticoli disciplinati dal presente decreto eccedenti i propri fabbisogni soltanto alle ditte fiduciarie autorizzate ad operare nella provincia o nella zona, o ai loro raccoglitori autorizzati, presso l'azienda di produzione od il luogo di deposito, oppure nei luoghi e nei termini che verranno stabiliti dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione, con designazione degli Uffici provinciali dell'U.C.A.P.O., e comunicati con mezzi idonei a portarli a conoscenza degli interessati.

La consegna dei prodotti si perfeziona col rilascio di bolletta staccata da apposito bollettario tenuto dalle ditte fiduciarie o dai loro raccoglitori.

Le Sezioni provinciali dell'alimetazione, su richiesta dell'Ufficio provinciale dell'U.C.A.P.O. o per propria iniziativa, possono fare obbligo ai detentori, a mezzo di precettazione, di cedere i prodotti di cui al presente decreto a ditte determinate. In caso di rifiuto al conferimento le Sezioni provinciali dell'alimentazione, su segnalazione dell'Ufficio provinciale predetto, provvederanno alla precettazione e — ove necessario — al prelevamento coattivo del prodotto.

Con l'osservanza delle vigenti disposizioni e di quelle altre che potranno essere emanate dalle autorità locali in esecuzione del presente decreto, è consentita la vendita, da parte dei produttori, ai consumatori dello stesso comune di produzione, nei limiti del fabbisogno familiare di costoro, direttamente sul luogo di produzione o sui mercati o attraverso i dettaglianti locali.

Art. 11.

L'assegnazione alle categorie distributrici dei quantitativi dei prodotti ortofrutticoli raccolti o importati in provincia e la immissione al consumo dei contingenti provinciali è regolata dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione.

Art. 12.

Gli Uffici provinciali dell'Ente economico della ortoflorofrutticoltura hanno il compito di controllare la produzione dei prodotti disciplinati, di assistere i produttori e di collaborare con l'Ufficio centrale approvvigionamento prodotti ortofrutticoli, le Sezioni provinciali dell'alimentazione, gli Uffici provinciali approvvigionamento prodotti ortofrutticoli e le ditte fiduciarie nella esplicazione dell'incarico loro affidato.

Art. 13.

Gli acquisti dei prodotti per la manipolazione, trasformazione e conservazione industriale debbono essere effettuati soltanto dagli enti o ditte che sono autorizzati alle operazioni predette e riconosciute dall'Ufficio centrale approvvigionamento prodotti ortofrutticoli.

Tali ditte, che sono designate dalle competenti organizzazioni sindacali di categoria, cui compete anche la ripartizione del contingente fissato, per ogni prodotto, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, debbono, per ogni provincia di esportazione, riunirsi in un unico gruppo, il quale ha il cómpito di assicurare l'assorbimento da parte delle proprie ditte di quei quantitativi di prodotto che per le loro condizioni non sono adatti al consumo diretto, ma che si prestano per la manipolazione, trasformazione e conservazione industriale.

Gli acquisti dei prodotti ortofrutticoli per le lavorazioni industriali, in aggiunta a quelli di cui al prece-

dente comma, fino alla copertura del contingente fissato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, debbono essere effettuati presso le ditte fiduciarie o direttamente presso i singoli produttori che potranno anche essere stabiliti dagli Uffici provinciali dell'U.C.A.P.O. o, in mancanza, dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione.

La produzione di polpe viene regolata dall'Ufficio centrale approvvigionamento prodotti ortofrutticoli, sentite le organizzazioni di categoria interessate, sulla base del piano stabilito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Salvo casi di eccezione che dovranno essere autorizzati dagli Uffici provinciali dell'U.C.A.P.O. o, in mancanza, dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione, la produzione di polpe è consentita soltanto con i prodotti frutticoli non idonei al consumo diretto, ma prestantisi a tale produzione, da parte delle ditte, di cui al presente decreto, e dei frutticultori che, per l'entità della propria produzione e per le possibilità della propria attrezzatura, sono stati autorizzati dall'Ufficio centrale approvvigionamento prodotti ortofrutticoli. Le polpe prodotte debbono essere quindicinalmente denunciate, nella loro consistenza, agli Uffici provinciali dell'U.C.A.P.O. o, in mancanza, alle Sezioni provinciali dell'alimentazione. La omissione della denuncia può dare luogo al ritiro dell'autorizzazione.

I prodotti ricavati da tali manipolazioni, trasformazione e lavorazioni non possono formare oggetto di libero commercio e sono vincolati a disposizione del Ministero predetto ai sensi del predetto decreto Ministeriale 17 giugno 1942-XX.

Art. 14.

Per la preparazione dei prodotti conservati del pomodoro, fermo restando il disposto di cui al precedente art. 13, l'Ufficio centrale approvvigionamento prodotti ortofrutticoli, sulla base del piano predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, stabilirà, per ogni singola provincia, i contingenti di prodotto da trasformare, e autorizzerà la stipulazione dei relativi contratti per il corrispondente ettarato che, provincia per provincia e ditta per ditta, saranno comunicati dalle competenti organizzazioni sindacali.

I contratti tipo così stipulati, vistati dall'Ufficio provinciale dell'Ente economico dell'ortoflorofrutticoltura, debbono essere rimessi in copia all'Ufficio provinciale dell'U.C.A.P.O. o, in mancanza, alla Sezione provinciale dell'alimentazione, a cura della ditta trasformatrice autorizzata, entro dieci giorni dal predetto visto.

Nel caso in cui i singoli industriali non riescano ad assicurarsi, attraverso la diretta contrattazione con gli agricoltori, l'ettarato loro assegnato dalla competente organizzazione sindacale, le Sezioni provinciali dell'alimentazione, su richiesta dell'U.C.A.P.O., provvederanno a precettare l'ettarato necessario a completare la superficie a ciascuno spettante.

Nel caso in cui il quantitativo di prodotto ottenuto dall'ettarato riservato alla trasformazione industriale risulti insufficiente od eccedente rispetto al fabbisogno per l'approntamento dei prodotti conservati nella misura stabilita dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le Sezioni provinciali dell'alimentazione, su richiesta dell'U.C.A.P.O., provvederanno ad effettuare gli opportuni conguagli.

Restano in vigore, in quanto non contrastanti con le norme di cui al presente decreto ed al R. decreto-legge 25 agosto 1942-XX, n. 1031, l'accordo economico collettivo per la coltivazione e compravendita del pomodoro per uso industriale ed il contratto tipo approvato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 2 agosto 1940-XVIII, n. 1231.

Art. 15.

Fatta eccezione per i trasporti effettuati dai produttori per la consegna dei prodotti, oggetto della presente disciplina, nei luoghi e nei termini stabiliti dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione, ai sensi dell'articolo 9 comma primo, ogni altro trasporto fuori Comune deve essere legittimato nei modi seguenti:

a) dalla seconda bolletta staccata da apposito bollettario di cui all'art. 9 comma secondo, per i trasporti dei prodotti raccolti dalle ditte fiduciarie o dai loro raccoglitori;

b) dalla bolletta staccata dal bollettario di cui all'art. 4 comma secondo, per i trasporti effettuati dai magazzini succursali ai centri di raccolta delle ditte fiduciarie;

c) da apposita bolletta di accompagnamento per tutti gli altri trasporti di prodotto.

La bolletta di accompagnamento di cui al precedente punto *c*) viene rilasciata dall'Ufficio provinciale approvvigionamento prodotti ortofrutticoli o, in mancanza, dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione, sulla base delle assegnazioni comunicate dall'Ufficio centrale approvvigionamento prodotti ortofrutticoli, per i trasferimenti fuori provincia, e di quelle comunicate dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione, per i trasferimenti nell'ambito della stessa provincia.

La bolletta di accompagnamento per il trasferimento del prodotto di spettanza del produttore, che risiede fuori del Comune di produzione, viene rilasciata dall'Ufficio comunale per gli accertamenti agricoli.

Art. 16.

Presso ogni Sezione provinciale dell'alimentazione viene costituita una Commissione per i prodotti ortofrutticoli, presieduta dal direttore della Sezione stessa e di cui fanno parte il direttore dell'Ufficio provinciale dell'Ente economico della ortoflorofrutticoltura ed i seguenti altri componenti, nominati dal presidente su designazione:

dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

dell'Unione provinciale fascista degli agricoltori;

dell'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

dell'Unione provinciale fascista dei commercianti;

dell'Unione provinciale fascista degli industriali;

della Segreteria provinciale dell'Ente della cooperazione.

Funziona da segretario-relatore di tale Commissione il direttore dell'Ufficio provinciale dell'U.C.A.P.O. o, in mancanza, il direttore dell'Ufficio provinciale dell'Ente economico della ortoflorofrutticoltura.

La Commissione predetta ha i seguenti cómpiti particolari:

a) determinare, per i singoli prodotti ortofrutticoli, i dati della produzione che dovranno essere aggiornati in base all'andamento stagionale;

b) calcolare i quantitativi di prodotti ortofrutticoli per il fabbisogno della provincia;

c) stabilire i quantitativi di prodotti da esportare dalla provincia.

I verbali delle riunioni di tale Commissione debbono essere trasmessi entro cinque giorni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e, per conoscenza, all'Ufficio centrale approvvigionamento prodotti ortofrutticoli.

Le deliberazioni della Commissione diventano esecutive soltanto dopo l'approvazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 17.

E' abrogato il decreto Ministeriale 16 giugno 1942, le disposizioni emanate in applicazione di tale decreto e ogni altra disposizione che comunque contrasti con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 18.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 marzo 1943-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(1054)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 651 dell'8 marzo 1943-XXI relativo ai prezzi praticabili dai produttori ad enti, ospedali, istituti di beneficenza, ecc.

Con provvedimento P. 651 dell'8 marzo 1943-XXI, il Ministero delle corporazioni precisa, ad integrazione delle norme contenute nel provvedimento P. 506, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 246 del 17 ottobre 1942-XX, che il fabbricante di prodotti non alimentari, nelle vendite degli stessi ad enti, ospedali, istituti di beneficenza, ecc., non può praticare prezzi superiori a quelli che gli sono legalmente consentiti per la vendita al commerciante grossista o comunque per le vendite franco fabbrica.

(1060)

Riassunto del provvedimento P. 656 del 13 marzo 1943-XXI relativo ai tipi e prezzi del fiocco e dei cascami di raion e di fiocco.

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 656 del 13 marzo 1943-XXI, facendo seguito al provvedimento P. 540, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 271 del 16 novembre 1942-XXI, ha disposto quanto segue:

1. I produttori di fibre tessili artificiali, oltre i tipi previsti nel provvedimento P. 540, non potranno mettere in vendita nel mercato interno qualità di fiocco e di cascami di raion e di fiocco, diverse da quelle qui sotto indicate:
Tipo 7 - Fiocco al cuprammonio;
Tipo 8 - Fiocco all'acetato.

2. Le caratteristiche dei tipi suddetti sono descritte nell'unita tabella *A*.

3. I prezzi massimi di vendita dal produttore all'utilizzatore, per merce consegnata franco stazione destino, imballo a rendere in porto franco allo stabilimento di provenienza, imposta di fabbricazione esclusa, sono i seguenti:
Tipo 7 - L. 23 al kg.;
Tipo 8 - L. 25 al kg.

4. Le norme di cui ai punti 4, 5, 6 e 7 del provvedimento P. 540 sopra citato, si applicano anche ai produttori del fiocco e dei cascami, oggetto del presente provvedimento.

5. Ai contravventori alle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

6. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il 1° aprile 1943-XXI.

TABELLA *A*.

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE DEL FIOCCO

Finezza o titolo della fibra elementare, denari, tipo 7: 1,76; tipo 8: 3,20/6,10;

Lunghezza taglio mm., tipo 7: 27 - 32 - 40 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 120; tipo 8: 28 - 32 - 38 - 40 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 120;

Tenacità a secco, minimo gr. per denaro, tipo 7: 1,5; tipo 8: 1;

Tenacità a umido, minimo gr. per denaro: tipo 7: 1; tipo 8: 0,6;

Allungamento a secco, minimo, tipo 7: 18 %; tipo 8: 20 %;

Allungamento a umido, minimo, tipo 7: 24 %; tipo 8: 30 %;

Contenuto umidità su 100 parti di merce (1), tipo 7: 10,5/11,5 %; tipo 8: 10,5/11,5 %;

Arricciatura, tipo 7: (2); tipo 8: si.

---

(1) Per la condizionatura resta fermo il tasso ufficiale U.N.I. di ripresa.

(2) Il tipo 7 può essere prodotto con o senza arricciatura.

(1061)

MINISTERO DELLA GUERRA

Perdita di distinzioni onorifiche di guerra

A norma delle disposizioni contenute nella legge 24 marzo 1932, n. 453, i sottonotati militari sono incorsi nella perdita delle distinzioni onorifiche di guerra delle quali siano insigniti:

Determinazione ministeriale 7 febbraio 1943-XXI

1. Benigni Angelo di Giuseppe, nato a Parigi, già primo capitano di complemento;
2. Battaglia Angelo di Carlo, nato a Novara, già tenente di complemento;
3. Valecchi Renzo di Armido, nato a Borgo S. Lorenzo, già sergente;
4. Pagano Francesco di Salvatore, nato a Giardina, già sergente;
5. Panini Domizio di Paolo, nato ad Asti, già sergente;
6. Pierucci Ulilio di Agostino, nato a Treia (Macerata), già sergente;
7. Simpsi Vladimiro di Luigi, nato a S. Stefano Magra (Spezia), già sergente;
8. Patelli Giuseppe di Celestino, nato a Budrio (Bologna), già maresciallo ordinario;
9. Pelizza Giuseppe di Paolo, nato a Napoli, già sergente;
10. Occagna Pasquale fu Domenico, nato ad Elena (Littoria), già maresciallo maggiore;
11. Magnetti Giuseppe di Paolo, nato a Biella, già capitano di fanteria di complemento;
12. Fiore Giovanni fu Quirino, nato a S. Severo, già tenente dei CC. RR. di complemento;
13. Pavin Mario di Pietro, nato ad Erte (Padova), già sergente;
14. Scanu Giommaria di Salvatore, nato a Ploaghe (Sassari), già maresciallo d'alloggio;
15. Reggio Benedetto di Gaetano, nato a Palermo, già tenente di artiglieria di complemento;
16. Flor Giobbe fu Costantino, nato a Verzegnis (Udine), già primo capitano di fanteria;
17. Morfino Armando di Giovanni, nato a Napoli, già tenente di fanteria di complemento;
18. Casoli Enrico di Angelo, nato a Piadena (Casalmaggiore), già tenente di fanteria di complemento;
19. Facchini Giuseppe di Umberto, nato a Lecce, già sottotenente di fanteria di complemento;
20. Bigatti Luigi di Mario, nato a Vercelli, già sergente;
21. Bacigalupo Giacomo di Giuseppe, nato a Roma, già capitano di fanteria di complemento.

(1038)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 26 marzo 1943-XXI - N. 58

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23 42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id (C) (2)	22 98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5863
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,6796
Honduras (I)	8,50	Id (C) (2)	4,56395
India (I)	5,76	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,3078	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione - (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	88 80
Id. 3,50 % (1902)	85 65
Id. 3 % lordo	73,10
Id. 5 % (1935)	89,95
Redimib. 3,50 % (1934)	79,05
Id 5 % (1936)	94,425
Id 4,75 % (1924)	495,10
Obblig. Venezie 3,50 %	96.25
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,50
Id. 5 % (1944)	99,675
Id. 5 % (1949)	95 —
Id. 5 % (15-2-50)	94,80
Id. 5 % (15-9-50)	94,75
Id. 5 % (15-4-51)	94,775

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di Catignano (Pescara).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare cooperativa di Catignano, anonima cooperativa con sede in Catignano (Pescara) e dispone altresì la messa in liquidazione dell azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Dispone:

Il notaio dott. Giovanni Di Ciò è nominato commissario liquidatore della Banca popolare cooperativa di Catignano, anonima cooperativa con sede in Catignano (Pescara) ed i signori Adelmo D'Amico, Ferdinando Di Lorenzo e Matteo Angelini sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda stessa, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dai titolo VII capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 marzo 1943-XXI

V. AZZOLINI

(1033)

Sostituzione di due membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS.ma Annunziata » di Sant'Agata dei Goti, in liquidazione, con sede in Sant'Agata dei Goti (Benevento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 24 dicembre 1937-XVI, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « Maria SS.ma Annunziata », di Sant'Agata dei Goti, con sede nel comune di Sant'Agata dei Goti (Benevento), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento, in data 4 marzo 1938-XVI con il quale i signori Giuseppe Viscusi ed Ersilio Desiderio sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione dei predetti signori Viscusi e Desiderio;

Dispone:

I signori Pasquale Baldi fu Benedetto e Clemente De Cesare fu Ilario sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria S.mma Annunziata » di Sant'Agata dei Goti, in liquidazione, avente sede nel comune di Sant'Agata dei Goti (Benevento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 36, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752, in sostituzione, rispettivamente, dei signori Giuseppe Viscusi ed Ersilio Desiderio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1943-XXI

V. AZZOLINI

(1062)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.